

FAQ – LIBERI PROFESSIONISTI

Domanda (inserita il 13.11.2013)

sono un ingegnere elettronico, libero professionista, iscritto all'albo.

La mia attività professionale si esplica nel settore della formazione, nel settore sia pubblico che privato.

Non realizzo progetti, né timbro o firmo alcunchè. Svolgo esclusivamente attività di docente.

Personalmente non ritengo di dovermi assicurare visto che la mia attività non può arrecare danno o nocumento ad alcuno.

Ritenete condivisibile la mia valutazione?

Risposta


Il termine "docente" non chiarisce appieno i contenuti della sua attività; il discrimine ai fini dell'applicazione o meno dell'obbligatorietà della copertura ass.va (per i liberi professionisti) è che l'attività sia riconducibile all'esercizio dell'attività professionale; ora se la sua docenza afferisce (come è presunto, ma chiaramente non certo) a materie di sua competenza ed è resa in seminari e/o corsi di formazione per professionisti essa pertiene all'attività libero professionale, potrebbe comportare anche profili di responsabilità ed è, dunque, soggetta a copertura assicurativa.

Domanda (inserita il 13.11.2013)

Vorrei sapere se un ingegnere meccanico, libero professionista, iscritto all'albo degli ingegneri, che ha aperto partita IVA, fa il CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) per il Tribunale, i miei verbali sono sempre per i giudici e non per i privati, può essere esentato dall'assicurazione professionale? Inoltre solo per specificare un po' meglio, io vado a fare solo la consulenza per il giudice senza firmare alcun elaborato e tanto meno un contratto con il committente.

Risposta

In linea di principio, anche l'incarico professionale conferito all'ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all'obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell'incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell'attività infedele svolta dal CTU.



Domanda (inserita il 13.11.2013)

Gradirei sapere se un ingegnere iscritto all'albo e ad incassa che effettua solo CTU per il tribunale è obbligato a stipulare la polizza RC professionale?

Risposta

In linea di principio, anche l'incarico professionale conferito all'ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all'obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell'incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell'attività infedele svolta dal CTU.

Domanda (inserita il 13.11.2013)

Sono un libero professionista con p. iva e svolgo attività di consulenza c/o imprese di costruzioni e quindi, come ho appreso dalle vs risposte, per tale attività non devo stipulare alcuna polizza in quanto non ho nessuna responsabilità circa la mia attività.

Però nel caso che dovessi firmare un calcolo strutturale, per un ente pubblico o un privato, chiedo se sia sufficiente la stipula della polizza relativamente solo a tale prestazione, come mi è successo con un comune che l'ha chiesta.

Anche nel caso che svolga l'incarico di c.t.u. per il tribunale (e quindi firmo la mia perizia), chiedo se è necessaria la stipula della polizza (non ne vedo però il motivo in quanto non è prevista responsabilità per danni.....sono un consulente del presidente del tribunale).

In effetti, visto che le firme con timbro che appongo sono estremamente saltuarie, nel caso preferisco stipulare apposite polizze per i vari incarichi.


va bene così ?

Risposta

Come certamente avrà avuto modo di verificare personalmente dalla lettura delle precedenti risposte, l'obbligo di stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile professionale nei confronti degli esercenti una professione regolamentata (introdotto dall'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011 e successivamente recepito dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista, "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".

Trattasi, pertanto, di un obbligo di natura personale, correlato alla prestazione d'opera che i singoli professionisti sono chiamati a eseguire nei confronti dei loro committenti (pubblici o privati).

Ne consegue che, a prescindere dal soggetto nei cui confronti la prestazione è rivolta, nonché dalla natura della prestazione medesima, ogni qual volta un ingegnere iscritto all'Albo esegua –



ancorché occasionalmente – un'attività di carattere professionale, è tenuto a dare prova della sussistenza di una copertura assicurativa.


Ciò implica che anche l'accettazione di incarichi di consulenza, conferiti da parte di enti pubblici, di aziende o di privati, possa legittimamente dar luogo all'insorgenza dell'obbligo assicurativo, per i casi in cui il professionista lavori come soggetto autonomo, vale a dire al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato precedentemente instaurato con la committenza. Nel caso in cui l'incarico venga conferito da un'impresa di costruzioni, la quale si pone come unico referente nei confronti della clientela, il consulente ingegnere risulterà responsabile, esclusivamente nei confronti dell'impresa, per il corretto svolgimento dell'attività oggetto della consulenza. Ciò significa che il committente, cliente dell'impresa, non potrà pretendere dal consulente l'esibizione di una polizza assicurativa, data l'assenza di rapporti professionali diretti con quest'ultimo. Tuttavia, l'azienda potrà far valere la responsabilità del consulente qualora al cliente finale derivi un danno derivante proprio dalla cattiva esecuzione dell'incarico a lui affidato. Pertanto, o il consulente, al momento dell'accettazione dell'incarico, concorda con l'azienda un esonero integrale della responsabilità per i possibili danni derivanti dalla sua attività, o dovrà dotarsi di una polizza che lo tenga indenne da eventuali azioni di rivalsa nei suoi confronti.

Il medesimo principio risulta applicabile per gli incarichi conferiti a professionisti ingegneri da parte di enti pubblici, a meno che costoro non risultino formalmente incardinati nell'ente in virtù di un rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che anche l'incarico professionale conferito all'ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all'obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell'incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell'attività infedele svolta dal CTU.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Salve, sono un ingegnere edile iscritto all'Ordine degli Ingegneri e opero come libero professionista con partita IVA. Come molti miei colleghi, anche io non sono sicuro sull'obbligatorietà o meno dell'assicurazione professionale nel mio caso. Da praticamente 1 anno e mezzo collaboro con una ditta privata come disegnatore autocad, non avendo contatti con il cliente finale e non apponendo alcuna firma o timbro sugli elaborati grafici prodotti. Visto che mi capitano davvero pochissimi lavori da ingegnere per i quali dovrei apporre la mia firma, di solito del valore di poco più del costo annuale della polizza stessa, vorrei sapere se sono obbligato a farla comunque o se mi conviene rifiutare quei rari lavoretti e fare la polizza assicurativa solo nel caso mi capitino lavori più importanti. Spero di essere stato chiaro nella spiegazione.

Risposta



Per i lavori espletati come dipendente della ditta non è tenuto ad avere copertura assicurativa. Di contro per quelli espletati come libero professionista, a prescindere dal loro valore e ricorrenza, è obbligato a sottoscrivere la polizza assicurativa.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono un iscritto all'ordine ingegneri e da qualche mese ho chiuso la mia partita iva limitandomi ad effettuare occasionalmente qualche collaudo statico di piccoli edifici con un fatturato annuo non superiore ai 5000€. Sono obbligato a stipulare una polizza assicurativa come previsto dalla legge attuale?

Risposta

Per l'espletamento di attività di collaudo statico ed, in genere, per l'espletamento di attività tecniche riconducibili nell'alveo delle prestazioni libero-professionali (ed è questo il suo caso), è obbligatoria la copertura assicurativa; irrilevante è la frequenza dell'attività e la rilevanza economica degli incarichi.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

E' obbligatoria la stipula della polizza professionale anche per chi iscritto all'albo degli ingegneri e con P.IVA autonoma non esercita la professione? E nel caso in cui si occupi solo di certificazioni energetiche?

Risposta


L'obbligo di stipula della polizza sorge al momento dell'erogazione della prestazione professionale, di qualunque importo e tipologia essa sia. Tra le prestazioni professionali rientrano, ovviamente, anche quelle connesse alla certificazione energetica che determina quindi la necessita di dotarsi di idonea copertura assicurativa.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Buongiorno, sono un ingegnere libero professionista regolarmente iscritta all'Albo nonché ad INARCassa. La mia attività professionale si svolge esclusivamente nell'ambito delle consulenze aziendali in materia di Sistemi di Gestione (es. Qualità, Ambiente, Sicurezza, etc.), Marcatura CE di prodotti da costruzione, Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, tutte attività per le quali non è prevista la qualifica specifica di Ingegnere e che, notoriamente, sono svolte da numerosi altri soggetti con i titoli di studio più disparati.

Alla luce di quanto sopra vorrei sapere se l'obbligo di stipula della polizza assicurativa ricade anche su di me.

Risposta



Le attività da lei svolte rientrano tra quelle tipiche della professione di ingegnere, ancorché esercitabili non via esclusiva. Pertanto Lei rientra tra i soggetti obbligati a disporre di copertura assicurativa.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

vorrei gentilmente sottoporvi il quesito seguente riguardante la mia situazione professionale e l'eventuale conseguente necessità di stipula di assicurazione professionale.

Attualmente svolgo due diverse tipologie di attività:

1) collaborazione con due società di servizi (consulenza, installazione e configurazione di software in ambito gestionale), attraverso le quale il rapporto con il cliente è "mediato" in quanto io mi presento con il "cappello" della società fornitrice del servizio. La responsabilità verso il cliente è della società, mentre i miei obblighi e le mie responsabilità verso la società sono regolamentati da uno specifico contratto;


2) collaborazione con un soggetto privato, all'interno del quale collaboro alla stesura di software più come "membro aggiunto" del team di ricerca&sviluppo che come consulente esterno vero e proprio (lo sviluppo del software è considerato come un "lavoro di consulenza" all'interno del team e non come un sviluppo e rilascio di un applicativo come se venisse demandato per intero ad una società esterna. A conferma di questo, l'attività di test e validazione è condotta da personale dipendente dell'azienda e supervisionato da me). Anche in questo caso, la responsabilità e gli obblighi sono comunque regolamentati da un contratto privato.

Ad oggi non ho ravvisato gli estremi per la stipula di una assicurazione professionale in quanto:

- a) rispondo già "personalmente" del mio operato nei termini stabiliti dai singoli contratti;
- b) la responsabilità verso il cliente è comunque, in due casi su tre, indiretta in quanto il cliente non è "mio" ma delle società con le quali collaboro.

Trovo altresì una netta forzatura l'obbligo di una assicurazione nel mio caso, in quanto la mia posizione è nella sostanza assimilabile a quella di un dipendente, in quanto la differenza risiede essenzialmente nella forma contrattuale.

(segue)



Proprio per questo motivo ho percepito una notevole "distanza" tra le casistiche elencate nelle diverse circolari e la mia posizione specifica, ravvisando da un lato una certa incompletezza da parte del testo di legge (in parte comprensibile, vista la varietà delle situazioni) e dall'altra una completa diversità dai casi "tipici" di ingegneri coinvolti in lavori pubblici ai quali la legge fa chiaramente (e prevalentemente) riferimento.

Pur convinto della mia opinione (e comunque pronto a ricorrere all'assicurazione in eventuali future situazioni lavorative in cui il rapporto di "fornitura di servizio" sia tale da presupporre una mia completa responsabilità per quanto riguarda le conseguenze del mio operato), chiedo gentilmente a voi un parere in merito.

Risposta

Nel primo caso in quanto dipendente di una società, privo di contatti diretti con la clientela, potrebbe ritenersi valida della sua tesi e dunque escludere l'obbligo di sottoscrivere polizza professionale.

Nel secondo caso, dove la società manca, la polizza è invece necessaria in quanto:

- 1) i contratti (anche nel secondo caso) disciplinano la responsabilità verso il gruppo (società o team) e non verso i terzi;
- 2) Il team (quanto meno non è specificato) non risulta essere una società e, dunque, non assume autonoma personalità giuridica.

La questione centrale è che la sua prestazione professionale, sebbene parte di un'attività di maggiore complessità, rileva autonomamente all'esterno rendendo necessaria la copertura assicurativa.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono un ingegnere elettronico in pensione ma lavoro ancora (partita IVA, contributi ad INARCASSA ecc). Il mio lavoro consiste nell'affiancare i clienti dando loro un supporto durante la progettazione e la realizzazione di schede elettroniche; il grosso del "lavoro" lo fanno loro.


Tanto per intenderci il mio lavoro pesa meno dello 1% sul costo del progetto.

Io non posso creare "danni al cliente", essendo il cliente a valutare se suggerimenti, consigli ecc sono da recepire o no. Ora la domanda : devo fare l'assicurazione sulla professione ? se s,ì per quale importo visto che e' prossima allo zero una eventuale richiesta danni ?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

In quanto libero professionista che esercita un'attività libero professionale è obbligato alla copertura assicurativa ovviamente proporzionata al grado di incidenza della sua prestazione sulla complessiva attività.



Domanda (inserita il 28.10.2013)

Poiché l'art. 5 comma 2 parla di 'illecito disciplinare', cosa capita (materialmente) al professionista che non abbia stipulato polizza entro il 15/08/2013 dopo tale data?

Ovvero:

sarà l'Ordine a verificare pedissequamente se ogni iscritto è assicurato, istituendo elenchi appositi, oppure raccoglierà segnalazioni di eventuali 'clienti insoddisfatti' o latori?

Quali sono ed in cosa consistono le eventuali 'pene' disciplinari previste?

Risposta

Il controllo sull'adempimento dell'obbligo è effettuato a cura dell'Ordine territoriale di appartenenza. Le sanzioni sono quelle tipiche previste dal codice deontologico e saranno irrogate dagli organi disciplinari competenti in base alle caratteristiche dell'accertamento concreto della violazione. Ogni Ordine è autonomo nel definire le modalità di controllo del rispetto dell'obbligo da parte dei propri iscritti.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Essendo iscritto all'ordine degli ingegneri e collaborando con un altro professionista il quale firma tutte le pratiche in uscita. Vorrei sapere se sono obbligato a stipulare una RC professionale visto che fatturo al professionista e anche ai suoi clienti ma senza assumere in proprio il rischio professionale dato che non timbro a nome mio nessuno degli elaborati che produco. In pratica se fatturo a clienti ma non mi assumo il rischio professionale dato che non timbro devo fare una RC professionale?

Risposta


Se fattura direttamente al cliente, vuol dire che eroga la prestazione di servizi direttamente a questi assumendosene la relativa responsabilità ed in quanto tale è tenuto al rispetto dell'obbligo della copertura assicurativa ex art. 3, comma 5 DL 138/2011 e questo a prescindere dai patti interni, eventualmente, sottoscritti, con il suo collega.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono un ingegnere biomedica, libera professionista iscritta all'Ordine degli Ingegneri, e lavoro come consulente informatica occupandomi di analisi e sviluppo di software.

Non svolgo alcuna attività che preveda l'obbligo di iscrizione all'Ordine o richieda la firma: mantengo l'iscrizione solo per una mia scelta personale ma potrei assumere esattamente gli stessi incarichi attuali anche se non fossi iscritta all'Ordine.

Parlando con alcuni colleghi che si trovano nella mia stessa situazione, non ci è chiaro se l'assicurazione RC professionale è obbligatoria per tutti i liberi professionisti iscritti agli Ordini, o solo per i professionisti le cui attività richiedono l'iscrizione (quelle attività che hanno bisogno del "timbro"). Potreste per cortesia indicarmi se l'obbligo è anche per i professionisti come me o se invece ne siamo esonerati?



Risposta

L'iscrizione è obbligatoria a copertura dei rischi connessi all'esercizio di un'attività professionale ai sensi dell'art. 3, comma 5 DL 138/2011 e non alla sola professione di ingegnere.

Se, dunque, la sua è un'attività libera professionale (a prescindere dal fatto che non sia riconducibile alla competenza degli ingegneri), essa è soggetta all'obbligo della copertura assicurativa.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Io sono iscritto all'albo ingegneri, ma non ho partita iva in quanto dipendente di uno studio di amministratori condominiali (società privata), non professo durante l'anno, anche in minima parte, la funzione di ingegnere timbrando progetti o altro.

Alla fin fine la mia iscrizione è utile in caso di necessità alla famiglia nei momenti di ristrutturazione progettuale, che per mia fortuna non avverrà per molto tempo.

In questo caso non dovrò fare la copertura assicurativa, ma la farò solamente nel momento in cui iniziassi a lavorare come progettista e dovrebbe essere commisurata in funzione dei progetti e delle possibili fatturazioni dei lavori commissionati.

Risposta

Se non si esercita l'attività professionale è chiaro che non vi è obbligo di polizza. D'Altro canto la polizza è obbligatoria non per la sola attività di progettazione, ma per l'esercizio dell'attività professionale generalmente intesa.


Domanda (inserita il 28.10.2013)

Vorrei porvi due quesiti circa l'obbligo dell'assicurazione professione:

- 1) un ingegnere che è abilitato, iscritto all'ordine ma che non ha p.i. e non ha ancora ricevuto un incarico, è soggetto all'obbligo dell'assicurazione professionale?
- 2) un ingegnere che è abilitato, iscritto all'ordine che ha p.i. e lavora come collaboratore esterno per un'azienda ma non ha mai firmato un progetto e non lo farà nel prossimo futuro e anch'esso tenuto all'obbligo dell'assicurazione professionale?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Tale obbligo decorre dal momento dell'instaurazione di un rapporto con un committente, non prima. Per quanto concerne il secondo quesito, l'attività professionale svolta in favore dei datori di lavoro non implica alcun contatto diretto con la clientela. Ne consegue che la prestazione oggetto della attività di libera professionista non è suscettibile di valutazione ai fini di un'eventuale configurazione della responsabilità civile. Pertanto, qualora l'attività professionale si esaurisca in tale genere di incarichi, non si andrà soggetto ad alcun obbligo di assicurazione.



Domanda (inserita il 28.10.2013)

In merito all'obbligatorietà della stipula della assicurazione professionale ho letto recentemente che l'obbligo sussiste solo per i soggetti che firmano i progetti.

Tale indicazione esattamente che significa?

E' da interpretarsi come esclusione per tutte le attività professionali che non siano "progetti" ma che comunque vengono redatte e corredate da timbro (perizie, atti di aggiornamento catastale, ecc) oppure sono incluse tutte le suddette attività?

L'obbligo è soggetto a verifica e quali sono le sanzioni in caso di inadempienza?

Risposta

Ogni incarico professionale che implichi l'assunzione di responsabilità nei confronti della clientela, quale conseguenza dell'esecuzione di attività riconducibili alla professione di ingegnere, determina l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale. Non risponde, quindi, al vero che la sola attività di progettazione è oggetto di copertura assicurativa. Nel caso di inadempienza, mentre le sanzioni sono di natura deontologica, le responsabilità possono essere anche di natura civilistica.

Domanda (inserita il 24.10.2013)


Sono un ingegnere elettronico regolarmente iscritto all'albo ingegneri che opera come libero professionista. La mia attività è nel settore informatico - progettazione e implementazione software attualmente in ambito bancario - tipicamente svolta presso aziende che a loro volta prendono e gestiscono commesse verso clienti con i quali io non ho rapporti diretti; eccetto che per aspetti tecnici e strettamente relativi al progetto di cui mi occupo. Le mie fatture, il mio mandato e la mia prestazione d'opera sono tutte rivolte "direttamente" alle aziende di cui sopra e non verso il cliente ultimo.

Mi pare di capire dalle Vs risposte che non sarei tenuto alla stipula di un'assicurazione in quanto non sono in rapporti diretti con il cliente; ma questo vale anche in considerazione del "mio" cliente che è un'azienda a sua volta? Sono tenuto ad avere un'assicurazione nei confronti dell'azienda per cui lavoro?

Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio effettivo della professione di ingegnere, a prescindere dal settore di attività o dalla specifica natura dell'incarico. L'unico discrimine è ravvisabile nelle modalità di affidamento dell'incarico. Qualora questo sia inquadrabile nel più esteso ambito di un rapporto di impiego (alle dipendenze di un soggetto pubblico o privato), la responsabilità per i danni arrecati dallo svolgimento della prestazione richiesta ricadrà sul soggetto datore di lavoro, salvo diverse pattuizioni con il dipendente.

Nel suo caso, svolgendo l'attività professionale in forma autonoma (cioè in qualità di libero professionista), l'obbligo assicurativo è per legge formalmente sussistente, ovviamente nei confronti del soggetto privato committente (le aziende che acquistano le sue prestazioni, a loro volta responsabili nei confronti della clientela), fatte salve diverse pattuizioni concordate *inter partes*.



Domanda (inserita il 24.10.2013)

una piccola curiosità che interessa tantissimi colleghi:

L'ing. Mario Rossi iscritto all'albo e con p.iva aperta, magari ha anche lettere d'incarico firmate dal 2009 x lavori che non sono ancora partiti perché i clienti non pagano (e non hanno intenzione al momento di pagare);

nei fatti, l'ing Mario Rossi, ad oggi NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUN RISCHIO;
E' obbligato ad assicurarsi? Contro quali rischi se i suoi lavori non partono ?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), ogni incarico professionale, ancorché occasionale o di modesta entità, che implichi l'assunzione di responsabilità nei confronti della clientela, quale conseguenza dell'esecuzione di attività riconducibili alla professione di ingegnere, determina l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale, a prescindere dal regime fiscale utilizzato. L'obbligo assicurativo dovrà essere assolto *ex lege* in un momento antecedente all'assunzione dell'incarico, dovendo essere esibita al cliente tale forma di garanzia.

Domanda (inserita il 24.10.2013)

Salve, sono un libero professionista regolarmente iscritto all'inarcassa


“Nella mia attività professionale effettuo:

- attività di consulenza aziendale in materia di sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, ecc.,
 - docenze di formazione professionale,
 - redigo perizie di ricostruzione sinistri stradali
 - gestione pratiche di tipo ambientale (es. AIA, autorizzazioni emissioni, ecc),
- le ultime due in minima parte”.

Sono tenuto a farmi l'Assicurazione professionale?

Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio effettivo della professione di ingegnere, a prescindere dal settore di attività o dalla specifica natura dell'incarico. L'unico discrimine è ravvisabile nelle modalità di affidamento dell'incarico. Qualora questo sia inquadrabile nel più esteso ambito di un rapporto di impiego (alle dipendenze di un soggetto pubblico o privato), la responsabilità per i danni arrecati dallo svolgimento della prestazione richiesta ricadrà sul soggetto datore di lavoro, salvo diverse pattuizioni con il dipendente. Nel suo caso, svolgendo l'attività professionale in forma di consulenza, l'obbligo assicurativo sussiste formalmente per legge, fatte salve, ovviamente, diverse pattuizioni con la/le azienda/e nei cui confronti la sua attività è rivolta.



Domanda (inserita il 07.10.2013)


Io sono iscritto all'albo, ma esercito la professione di consulente informatico. Nel mio caso l'interpretazione di "esercizio dell'attività professionale" è ambigua. Io non esercito alcuna attività per cui sia prevista l'iscrizione all'albo (non uso il timbro). Vorrei conoscere la vostra interpretazione in tal senso. "Esercizio dell'attività professionale" può essere legato all'uso del timbro ? O all'ATECO associato alla partita IVA ? Oppure il semplice fatto di essere iscritto all'albo ed emettere fatture con partita IVA comporta l'obbligo di stipula dell'assicurazione ? Per me l'assicurazione è solo un costo perché tutte quelle che ho visto prevedono copertura solo per attività che io non svolgo.

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato). Nel suo caso, l'attività svolta in qualità di certificatore energetico comporta necessariamente la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, indipendentemente dalla natura della prestazione e dalla circostanza che le medesime prestazioni possano essere effettuate – in forma non professionale – anche da soggetti non in possesso del titolo di ingegnere.

Ciò in quanto lo svolgimento di attività riconducibili – ancorché non in via esclusiva – alla professione di ingegnere implica, per gli iscritti all'Albo, l'assunzione di precisi obblighi correlativi, a garanzia dell'utenza (su tutti, l'aggiornamento professionale continuo e, per l'appunto, la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile).

In buona sostanza, se sul mercato dei servizi di ingegneria informatica opera un soggetto che si propone come professionista iscritto all'albo, egli ha comunque l'obbligo di dotarsi di polizza professionale; stesso obbligo che ha un ingegnere civile e ambientale che svolge, ad esempio, attività di consulenza diversa da quella riservate per legge. Certamente questo è un aggravio incomprensibile rispetto ad altri soggetti non professionali che operano nello stesso settore, in particolare nell'attuale congiuntura economica. Sembra auspicabile, in proposito, che, a fronte degli obblighi anzidetti, il legislatore giunga in tempi brevi al riconoscimento di precise riserve di competenza nei confronti degli iscritti all'Albo, anche nel settore dell'ingegneria dell'informazione. È altrettanto vero, tuttavia, che già ora i professionisti iscritti agli albi, anche nel settore dell'informazione, godono di tutele maggiori rispetto ai soggetti non professionali. Il DM 140 /2012, che fissa i parametri che il giudice deve applicare per quantificare il costo delle prestazioni dei professionisti, include una sezione specifica per l'ICT; tale sezione può essere applicata dai giudici solo alla prestazioni svolte dagli ingegneri dell'informazione.



Domanda (inserita il 07.10.2013)

Sono un ingegnere iscritto all'ordine degli Ingegneri, ho aperto partita Iva e attualmente collaboro presso uno Studio di Architettura in cui non firmo alcun progetto, ho seguito un corso per Certificatore Energetico degli Edifici, l'ho superato con profitto e adesso vorrei iniziare a redigere alcune Certificazioni Energetiche.

Mi domando se per esercitare l'attività di Certificatore Energetico, visto che non è più necessario essere iscritti all'Albo professionale, ma basta superare con esito positivo uno dei corsi accreditati, come è stato nel mio caso, ricado o meno nell'obbligo di assicurazione.

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel suo caso, l'attività svolta in qualità di certificatore energetico comporta necessariamente la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, indipendentemente dalla natura della prestazione e dalla circostanza che le medesime prestazioni possano essere effettuate – in forma non professionale – anche da soggetti non in possesso del titolo di ingegnere.


Ciò in quanto lo svolgimento di attività riconducibili – ancorché non in via esclusiva – alla professione di ingegnere implica, per gli iscritti all'Albo, l'assunzione di precisi obblighi correlativi, a garanzia dell'utenza (su tutti, l'aggiornamento professionale continuo e, per l'appunto, la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile).

Domanda (inserita il 07.10.2013)

Sono un ingegnere iscritto all'Albo Professionale e lavoro come libero professionista nel settore tecnico commerciale (vendita di grandi carpenterie metalliche ed impianti chimici per la depurazione di acque ed aria) e nel settore consulenza sulla sicurezza, inoltre ho qualche contratto da RSPP. La mia domanda è la seguente:

La polizza assicurativa professionale obbligatoria ai sensi dall'art. 9 del DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 e dall'art. 5 del DPR 137/2012, lo è in ogni caso? per ogni libero professionista iscritto all'Albo? o vi possono essere casi di esclusione se il professionista non esercita nel campo ingegneristico della progettazione?

Per esempio un libero professionista iscritto all'Albo, svolgente la funzione di consulente ricade nell'obbligatorietà della legge? Per intenderci, professionisti che operino nel campo della Qualità (Controllo Qualità, Assicurazione Qualità, R&D, ecc...) e della Sicurezza in Azienda (formazione, RSPP, ecc...) o in Cantiere (CSE/CSP) sono anche essi obbligati a stipulare la polizza?



Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio *effettivo* della professione di ingegnere, a prescindere dal settore di attività o dalla specifica natura dell'incarico. L'unico discrimine è ravvisabile nelle modalità di affidamento dell'incarico. Qualora questo sia inquadrabile nel più esteso ambito di un rapporto di impiego (alle dipendenze di un soggetto pubblico o privato), la responsabilità per i danni arrecati dallo svolgimento della prestazione richiesta ricadrà sul soggetto datore di lavoro, salvo diverse pattuizioni con il dipendente.

Domanda (inserita il 07.10.2013)

sono un professionista che esercita prevalentemente nel campo delle valutazioni immobiliari. Il mio cliente principale è una società di valutazione che è dotata di una polizza assicurativa che la copre per danni patrimoniali inerenti l'attività di valutazione immobiliare nei confronti dei suoi clienti, che prevede inoltre una clausola in cui l'assicurazione rinuncia alla surrogazione nei confronti del professionista, salvo ovviamente il caso di dolo. Questa attività può ritenersi già coperta da polizza assicurativa e non soggetta ad ulteriore rc professionale?

Risposta


L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio *effettivo* della professione di ingegnere, a prescindere dal settore di attività o dalla specifica natura dell'incarico. Nel suo caso, la copertura assicurativa già attivata dalla società in favore della quale lei svolge la propria attività la esime dall'attivazione di una copertura assicurativa corrispondente, *a fortiori* tenuto conto della rinuncia alla surrogazione espressamente concordata. Resta fermo, ovviamente, l'obbligo assicurativo per eventuali attività ulteriori, ancorché di carattere occasionale o di modesta entità.

Domanda (inserita il 07.10.2013)

Volevo porre la questione relativa a chi non abbia elevati volumi di lavoro, prevalentemente con privati, come il mio collega di studio, visto che il minimo delle assicurazioni è comunque elevato (25.000 - 30.000 € di reddito) e che egli comunque percepisce già una pensione.

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), ogni incarico professionale, ancorché occasionale o di modesta entità, che implichi l'assunzione di responsabilità nei confronti della clientela, quale conseguenza dell'esecuzione di attività riconducibili alla professione di ingegnere, determina l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale. Ovviamente, il calcolo del massimale dovrà essere commisurato al valore degli incarichi assunti dal professionista.



Domanda (inserita il 07.10.2013)

Nell'ambito della mia attività, che svolgo come libero professionista, iscritto all'albo degli ingegneri di (...), mi occupo esclusivamente di consulenza aziendale organizzativa, in affiancamento ai responsabili dei vari processi aziendali (commerciale, acquisti, produzione, eccetera). È necessario anche per me stipulare una assicurazione professionale? Avete alcune indicazioni da darmi in merito?

Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio effettivo della professione di ingegnere, a prescindere dal settore di attività o dalla specifica natura dell'incarico. L'unico discrimine è ravvisabile nelle modalità di affidamento dell'incarico. Qualora questo sia inquadrabile nel più esteso ambito di un rapporto di impiego (alle dipendenze di un soggetto pubblico o privato), la responsabilità per i danni arrecati dallo svolgimento della prestazione richiesta ricadrà sul soggetto datore di lavoro, salvo diverse pattuizioni con il dipendente. Nel suo caso, svolgendo l'attività professionale in forma di consulenza, l'obbligo assicurativo sussiste formalmente, fatte salve diverse pattuizioni con l'azienda nei cui confronti l'attività è rivolta.

Domanda (inserita il 26.09.2013)

Sono un ingegnere informatico con partita iva. Svolgo progetti e fornisco consulenze che non richiedono l'utilizzo del timbro degli ingegneri come ad es. Richiede un progetto civile od un calcolo strutturale. Sono iscritto all' albo degli ingegneri giusto in caso questo timbro un giorno possa servirmi.


Devo pagare la polizza assicurativa? Non mi sembra una attività a rischio ed inoltre è una attività che può essere svolta anche senza essere iscritti. Nel caso io debba pagare una assicurazione a questo punto cancello l'iscrizione ed esercito senza essere iscritto.

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel suo caso, l'attività svolta in qualità di ingegnere dell'informazione comporta necessariamente la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, indipendentemente dalla natura della prestazione e dalla circostanza che le medesime prestazioni possano essere effettuate – in forma non professionale – anche da soggetti non in possesso del titolo di ingegnere.

Ciò in quanto lo svolgimento di attività riconducibili – ancorché non in via esclusiva – alla professione di ingegnere implica, per gli iscritti all'Albo, l'assunzione di precisi obblighi correlativi, a garanzia dell'utenza (su tutti, l'aggiornamento professionale continuo e, per l'appunto, la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile).




In buona sostanza, se sul mercato dei servizi di ingegneria informatica opera un soggetto che si propone come professionista iscritto all'albo, egli ha comunque l'obbligo di dotarsi di polizza professionale; stesso obbligo che ha un ingegnere civile e ambientale che svolge, ad esempio, attività di consulenza diversa da quella riservata per legge. Certamente questo è un aggravio incomprensibile rispetto ad altri soggetti non professionali che operano nello stesso settore, in particolare nell'attuale congiuntura economica. Sembra auspicabile, in proposito, che, a fronte degli obblighi anzidetti, il legislatore giunga in tempi brevi al riconoscimento di precise riserve di competenza nei confronti degli iscritti all'Albo, anche nel settore dell'ingegneria dell'informazione. È altrettanto vero, tuttavia, che già ora i professionisti iscritti agli albi, anche nel settore dell'informazione, godono di tutele maggiori rispetto ai soggetti non professionali. Il DM 140 /2012, che fissa i parametri che il giudice deve applicare per quantificare il costo delle prestazioni dei professionisti, include una sezione specifica per l'ICT; tale sezione può essere applicata dai giudici solo alle prestazioni svolte dagli ingegneri dell'informazione.

Domanda (inserita il 26.09.2013)

Sono iscritto presso l'Ordine (...) con laurea vecchio ordinamento. Opero nell'area IT come consulente e quando necessario come progettista e sviluppatore di sistemi informatici e robotici (intelligenze artificiali, sistemi di visione, ec...), tutte mansioni che ad oggi, in Italia non richiedono di apporre timbro e firma, da parte del professionista. Per operare, la legge mi obbliga ad avere una RC Professionale, che ricercando sul mercato non copre minimamente le mie mansioni, in quanto cablate sui settori più tradizionali dell'ingegneria. Chiedo, pertanto, se professionisti del mio settore, come ingegneri che si occupano di logistica, sistemi gestionali o altro, cioè, tutte mansioni che non richiedono l'uso del timbro, ma iscritti agli ordini professionali, rientrano nel quadro normativo dell'RC professionale e sono, pertanto, obbligati a farsene una.

Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile è subordinato all'esercizio effettivo della professione di ingegnere nell'ambito dei rapporti di carattere professionale con l'utenza, ma prescinde del tutto dal tipo di attività svolta. Pertanto, qualora, in forza dei suoi attuali incarichi di consulente o di progettista e sviluppatore di sistemi informatici, lei svolga la professione di ingegnere – anche solo occasionalmente – *in proprio*, e direttamente nei confronti della clientela, sarà comunque tenuto a conformarsi al predetto obbligo. Qualora, al contrario, lei svolgesse la professione di ingegnere nei confronti di un'azienda o di altro ente responsabile dell'erogazione di servizi corrispondenti nei confronti dell'utenza, non risulterebbe soggetto all'obbligo di assicurazione, salva la possibilità di concordare volontariamente con l'azienda medesima possibili garanzie per i rischi derivanti alla clientela e formalmente riconducibili alle sue specifiche competenze.



Domanda (inserita il 26.09.2013)

Salve sono un ingegnere con Partita Iva ed iscritta ad Inarcassa. Devo eseguire un progetto antincendio. Vorrei sapere se ho l'obbligo dell'assicurazione professionale?
E se redigo POS, DVR anche?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).
Ciò premesso, nel suo caso, ogni incarico professionale che implichi l'assunzione di responsabilità nei confronti della clientela, quale conseguenza dell'esecuzione di attività riconducibili alla professione di ingegnere, determina l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale.

Domanda (inserita il 26.09.2013)

Salve, vorrei sapere se posso accettare un incarico in questo momento e comunicare poi gli estremi della polizza assicurativa, in questo momento non ancora l'assicurazione. Mi hanno detto che possono passare venti giorni prima di comunicare al committente i dati relativi alla polizza assicurativa.

Risposta


L'obbligo di assicurazione è subordinato allo svolgimento effettivo dell'attività professionale e, pertanto, decorre dal momento dell'assunzione dell'incarico in cui devono essere comunicati gli estremi della polizza e il relativo massimale e non dopo 20 giorni.

Domanda (inserita il 26.09.2013)

Sono un ingegnere iscritto all'ordine, dipendente di una società, ma che a volte svolge consulenze in regime di prestazione occasionale. Questo tipo di attività non va in genere oltre gli € 10.000,00/anno. Vorrei sapere se devo sottoscrivere la RCA o no.

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).
Ciò premesso, nel suo caso, ogni incarico professionale, ancorché occasionale o di qualsivoglia importo, che implichi l'assunzione di responsabilità nei confronti della clientela, quale conseguenza dell'esecuzione di attività riconducibili alla professione di ingegnere, determina l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale.



Domanda (inserita il 26.09.2013)

con riferimento all'obbligo di stipula di polizza assicurativa professionale a partire dal 15 agosto scorso, vorrei chiedere se l'obbligo si configura solo per incarichi che costituiscono effettivamente atti di libera professione oppure anche per altre tipologie di attività, qualora assoggettate a fatturazione con partita IVA. In particolare mi interesserebbe sapere se sussiste l'obbligo nei seguenti casi:- collaborazione alla didattica in università nel caso in cui la modalità di pagamento sia fatturazione con partita IVA,- collaborazione ad attività di ricerca in università (senza firma) sempre nel caso in cui la modalità di pagamento sia fatturazione con partita IVA.

Risposta


L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio *effettivo* della professione di ingegnere. Pertanto, se, in forza del suo attuale incarico accademico di collaboratore, lei svolge in via esclusiva attività di ricerca scientifica o di collaborazione alla didattica, non sarà tenuto a conformarsi al predetto obbligo (senza che ciò possa incidere in alcun modo sulla sua posizione di professionista iscritta all'Albo degli Ingegneri). Qualora, al contrario, lei svolgesse anche solo occasionalmente la professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere), sarebbe comunque obbligata alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti.

Domanda (inserita il 20.09.2013)

Vista l'obbligatorietà della RC professionale nel caso di Lavori Pubblici è necessaria comunque un'ulteriore polizza per l'assicurazione dello specifico lavoro pubblico?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato). Nel caso in cui l'attività professionale sia svolta in favore di un committente pubblico, il predetto obbligo trova la sua fonte nella previsione ulteriore di cui all'art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. (Codice dei contratti pubblici), secondo cui "Nei contratti relativi a lavori [per i contratti relativi ai servizi e forniture il comma 2 fa rinvio al regolamento], il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la



stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), rese necessarie in corso di esecuzione”.

In buona sostanza, può affermarsi che gli articoli 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012 estendono – ad attività diverse dalla progettazione e nell’interesse dei clienti privati – l’obbligo originariamente sancito dall’art. 111 del Codice dei contratti pubblici.

Ne consegue che il professionista ingegnere potrà senz’altro stipulare un’unica polizza assicurativa per coprire l’intera attività professionale esercitata nei confronti sia di committenti privati, sia di committenti pubblici, con l’unico limite, per questi ultimi, del rispetto del massimale stabilito dal medesimo articolo 111.

Domanda (inserita il 20.09.2013)

Salve, sono un ingegnere dell’informazione iscritto all’albo. Vorrei sapere, dato che svolgo attività professionale per la quale non è richiesta l’iscrizione all’albo, se devo stipulare la polizza professionale.

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.

Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d’opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel suo caso, l’attività svolta in qualità di ingegnere dell’informazione comporta necessariamente la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, indipendentemente dalla circostanza che le medesime prestazioni possano essere effettuate – in forma *non professionale* – anche da soggetti non in possesso del titolo di ingegnere.

Ciò in quanto lo svolgimento di attività riconducibili – ancorché non in via esclusiva – alla professione di ingegnere implica, per gli iscritti all’Albo, l’assunzione di precisi obblighi correlativi, a garanzia dell’utenza (su tutti, l’aggiornamento professionale continuo e, per l’appunto, la stipulazione di un’assicurazione per responsabilità civile).

Sembra auspicabile, d’altro canto, che, a fronte degli obblighi anzidetti, il legislatore giunga in tempi brevi al riconoscimento di precise riserve di competenza nei confronti degli iscritti all’Albo, anche nel settore dell’ingegneria dell’informazione.
